

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 22/02/2024

L'anno 2024 addì 22 del mese di febbraio alle ore 10:15 e seguenti, nella sala delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

VENTURA STEFANO MARTINO	Sindaco	Presente
SILVESTRINI CHIARA	Vice Sindaco	Presente
BERTINI ANDREA	Assessore	Presente
CRISAFULLI ANGELA	Assessore	Presente
DI STEFANO FRANCESCO	Assessore	Presente
MAGNONI MAURIZIO	Assessore	Presente
RENNA GIULIA	Assessore	Assente
SALCUNI STEFANO	Assessore	Presente

Totale presenti: 7

Partecipa alla seduta la Dott.ssa COLACICCO MARANTA, Segretario Generale del Comune, che provvede anche alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. VENTURA STEFANO MARTINO, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: DISCIPLINARE ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO

RELAZIONE

Premesso che:

- l'art. 3, comma 1, (punto n. 54) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. definisce la Zona a Traffico Limitato "un'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli";
- l'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. prevede inoltre che "i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio";
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 223 del 13/07/1989 è stata istituita una Zona a Traffico Limitata nel centro storico cittadino;
- con autorizzazione M_INF.SISTRA.REGISTRO DECRETI.R. 0000531 del 28 Novembre 2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la mobilità sostenibile Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e dell'Autotrasporto, ha autorizzato il Comune di Corsico all'installazione di n. 3 impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli alla Zona a Traffico Limitato del centro storico;

Dato atto che:

- che i suddetti impianti, già installati, costituiti dal sistema denominato [Autosc@n.ZTL](#) della Società Maggioli S.p.A., rispettano le prescrizioni contenute nella suddetta Autorizzazione;
- tra le prescrizioni indicate nell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è previsto un periodo di pre-esercizio di durata non inferiore a 30 giorni, durante i quali le eventuali violazioni relative all'accesso alla Z.T.L. dovranno essere contestate esclusivamente e direttamente dagli operatori di Polizia Locale in servizio di presidio ai varchi di entrata;

Atteso che:

- le Zone a traffico limitato e le iniziative di regolamentazione del transito dei veicoli sono state adottate in quasi tutte le città italiane con l'obiettivo di migliorare la qualità e la vivibilità urbana;
- le Z.T.L. installate nei centri storici determinano infatti significativi benefici dovuti alla minore presenza di veicoli e anche in termini di sicurezza, tutela dell'ambiente e migliore fruibilità del patrimonio culturale e storico;

Precisato che:

- i varchi sono costituiti da apparati elettronici integrati ad un sistema informatico, atti al controllo degli accessi e al rilevamento dei flussi di transito nella Z.T.L.;
- il sistema assicura in modo automatico il controllo delle autorizzazioni di accesso e la rilevazione dei veicoli che transitano sprovvisti della prescritta autorizzazione;
- la rilevazione delle targhe avviene in tempo reale e non rallenta il traffico veicolare;



CITTA' DI CORSICO

- i varchi elettronici non comportano cambiamenti nelle modalità di accesso, ma consentono una intensificazione dei controlli;
- durante il passaggio di un veicolo la telecamera registra la targa e la invia al sistema di controllo che verifica in tempo reale se lo stesso è autorizzato al transito;
- i dati e le immagini relative al transito sono trattati nel rispetto della normativa sulla privacy;

Ritenuto, per quanto sopra descritto, di istituire una Zona a Traffico Limitato a rilevamento automatico, attiva dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, dalle ore 0:00 alle ore 24:00, comprendente le seguenti vie:

Via Cavour;

Via Roma (nel tratto compreso tra Via Garibaldi e l'intersezione con Via Cavour);

Via Manzoni (nel tratto compreso tra il civico 14 e l'intersezione con Via Cavour);

Via Pascoli (nel tratto compreso tra Via Cavour e il civico n. 2 di Via Pascoli);

Via XXIV Maggio (nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Cavour e l'intersezione con Via Foscolo);

Dato atto che l'attivazione della suindicata Z.T.L. a rilevamento automatico annulla e sostituisce qualsiasi precedente limitazione al transito veicolare nel centro storico cittadino;

Ritenuto necessario avviare in modalità sperimentale (fase di pre-esercizio) il servizio di controllo elettronico dei varchi di accesso alla Z.T.L. del Centro Storico, a decorrere dal 01/03/2024 e sino alla data del 30/04/2024;

Dato atto che al termine della fase di pre-esercizio, fatte salve eventuali proroghe, il Comune di Corsico, valutati gli esiti della stessa, procederà direttamente alla fase di esercizio ordinario nel rispetto delle disposizioni contenute nella suindicata Autorizzazione ministeriale;

Ritenuto pertanto necessario, in attuazione a quanto sopra indicato, procedere alla regolamentazione degli accessi alla Z.T.L. nel Centro Storico e all'attivazione di n. 3 varchi elettronici di accesso ubicati in:

- Via Roma all'intersezione con Via Garibaldi
- Via Cavour all'intersezione Via Vittorio Emanuele II
- Via Cavour-Via Manzoni civico n.12;

Considerato che l'istituzione della Z.T.L. nelle aree indicate non pregiudica la viabilità veicolare in quanto sono previste valide alternative di transito, nonché aree di sosta poste nelle immediate vicinanze;

Dato atto che è stato predisposto un Disciplinare tecnico per l'accesso e la circolazione nella Zona a traffico limitato (Z.T.L.) del Centro Storico, redatto in conformità alla normativa vigente in materia di circolazione stradale e di protezione dei dati personali, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All.1);



CITTA' DI CORSICO

Acquisito ed allegato il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 4 ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL, attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto nell'articolo 147-bis comma 1 del TUEL.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti sul bilancio e patrimonio dell'ente.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la relazione che precede;

Visti i pareri allegati;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

- 1 **le premesse** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 **di istituire**, per le motivazioni indicate in premessa, una Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) a rilevamento elettronico, attiva dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno dalle ore 00:00 alle ore 24:00, nell'area compresa tra le seguenti vie:
 - Via Cavour;
 - Via Roma (nel tratto compreso tra Via Garibaldi e l'intersezione con Via Cavour);
 - Via Manzoni (nel tratto compreso tra il civico n.14 e l'intersezione con Via Cavour);
 - Via Pascoli (nel tratto compreso tra Via Cavour e il civico n. 2 di Via Pascoli);
 - Via XXIV Maggio (nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Cavour e l'intersezione con Via Foscolo);
- 3 **di istituire** n. 3 varchi elettronici di rilevazione automatica degli accessi ubicati nelle seguenti Vie:
 - Via Roma intersezione Via Garibaldi
 - Via Cavour intersezione Via Vittorio Emanuele II
 - Via Cavour-Via Manzoni civico n.12
- 4 **di attivare** dal 01/03/2024 e sino alla data del 30/04/2024 la fase di pre-esercizio del sistema di controllo elettronico degli accessi alla Z.T.L. dando atto che al termine di detto periodo, fatte salve eventuali proroghe e valutati gli esiti della stessa, si procederà direttamente alla fase di esercizio ordinario;
- 5 **di approvare** il Disciplinare tecnico per l'accesso e la circolazione nella Zona a Traffico Limitato (Z.T.L) del Centro storico, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.1);
- 6 **di rinviare** a successivi provvedimenti in materia di Codice della Strada la disciplina di dettaglio della Z.T.L.;



- 7 **di disporre** che la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione *on line*, sia trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267;
- 8 **di dichiarare, con successiva e separata unanime votazione**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



**CITTA'
DI CORSICO**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

**Il Sindaco
VENTURA STEFANO MARTINO**

**Il Segretario Generale
COLACICCO MARANTA**



DISCIPLINARE TECNICO PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) DEL CENTRO STORICO

Indice:

- Art. 1 Oggetto e finalità**
- Art. 2 Vie interessate alla Z.T.L. del Centro Storico**
- Art. 3 Modalità di accesso e circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.)**
- Art. 4 Transito nella Z.T.L.**
- Art. 5 Residenti**
- Art. 6 Domiciliati**
- Art. 7 Veicoli al servizio di soggetti non autosufficienti**
- Art. 8 Trasporto merci**
- Art. 9 Titolari di diritto di godimento su immobili**
- Art. 10 Medici ed altri esercenti professioni sanitarie**
- Art. 11 Veicoli adibiti a pronto intervento**
- Art. 12 Invalidi e portatori di handicap**
- Art. 13 Altre categorie**
- Art. 14 Attività commerciali, professionali e/o produttive di beni e servizi**
- Art. 15 Circolazione temporanea all'interno della Zona a Traffico Limitato.**
- Art. 16 Circostanze di necessità**
- Art. 17 Richiesta del permesso**
- Art. 18 Validità dei permessi**
- Art. 19 Procedure per il rilascio di permessi per la circolazione**
- Art. 20 Norma transitoria - Revisione permessi ordinari già rilasciati**
- Art. 21 Varchi Elettronici**
- Art. 22 Sanzioni**
- Art. 23 Abrogazioni**
- Art. 24 Entrata in vigore**

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente Disciplinare regola la Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) del Comune di Corsico, tenuto conto degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sul traffico, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1°, voce 54, del D. Lgs 30/04/92 n° 285 - Codice della Strada - per Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) si intende l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

In particolare, il presente Disciplinare definisce tipologia e modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito e alla sosta nelle suddette zone ed aree, nonché i soggetti responsabili del relativo procedimento autorizzativo.

Ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, quelli di proprietà dei componenti del nucleo familiare o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci.

Art. 2 Vie interessate alla Z.T.L. del Centro Storico

Zona a Traffico Limitato comprendenti le seguenti strade: Via Cavour, Via Roma (tratto da Via Garibaldi a Via Cavour, Via Manzoni (tratto dal civico 14 a Via Cavour), Via Pascoli (tratto da Via Cavour a Via Pascoli civico 2), Via XXIV Maggio (tratto da Via Cavour a Via Foscolo).

Art. 3 Modalità di accesso e circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.)

Nel periodo compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, tra le ore 00:00 e le ore 24:00 l'accesso alla Z.T.L. del Comune di Corsico, è interdetto a tutti i conducenti di veicoli a motore privi del relativo permesso Z.T.L. Le fasce orarie possono subire variazioni a seguito di apposite delibere della Giunta Comunale.

La circolazione nella Z.T.L., salvo i casi di esclusione dal regime autorizzatorio previsti dal presente Disciplinare per specifiche categorie di veicoli, è subordinato al rilascio di apposito permesso con validità variabile secondo i casi previsti nel presente documento, salvo limitazioni.

Ai titolari di permesso Z.T.L. è consentito il transito in tutte le vie della Z.T.L.

I permessi consentono di accedere nella Zona a traffico limitato, nel rispetto del Disciplinare nonché delle prescrizioni indicate nell'atto di autorizzazione.

Le autorizzazioni non consentono la sosta dei veicoli all'interno della Z.T.L., fatta eccezione per gli spazi a ciò destinati.

Art 4 Transito nella Z.T.L.

Al fine di conseguire i risultati individuati nel miglioramento della sicurezza stradale, nella tutela della salute e della qualità della vita, all'interno della Z.T.L. possono circolare, salvo limitazioni, le categorie di utenti di cui agli articoli seguenti.

Art. 5 Residenti

I residenti anagrafici nelle varie vie ricomprese all'interno della Zona a Traffico Limitato, relativamente ai veicoli di proprietà, che abbiano nella loro disponibilità, a qualsiasi titolo, un

veicolo, possono circolare nella Zona a Traffico Limitato, previa apposita autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale, con validità quinquennale.

Art. 6 Domiciliati

Le persone domiciliate all'interno della Z.T.L., non residenti nel Comune di Corsico, possono circolare nelle vie ricomprese all'interno della Zona a Traffico Limitato, previa apposita autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale.

Per domiciliato si intende colui che, pur non avendo la residenza anagrafica, è titolare di un diritto di godimento derivante da un contratto di locazione, comodato o di altra natura, su un'abitazione, regolarmente registrato. Tale permesso avrà una durata corrispondente a quella del contratto di locazione, comodato o altra natura.

Art. 7 Veicoli al servizio di soggetti non autosufficienti

Possono accedere all'interno della Z.T.L. i veicoli utilizzati per accompagnare o prelevare persone con limitata o impedita capacità motoria o con patologia tale da non consentire l'autonoma deambulazione, i veicoli di parenti o altri soggetti che effettuano assistenza domiciliare o si occupano delle cure quotidiane di persone anziane, di invalidi e di chi necessita di cure giornaliere per motivi di salute, o comunque non autosufficienti da attestarsi con idonea certificazione medica.

I soggetti di cui al comma precedente, residenti nella Z.T.L., non muniti di alcun altro permesso, si dovranno registrare presso il Comando Polizia Locale per ottenere il rilascio di un permesso di transito in Z.T.L. per un solo veicolo da loro indicato. Nel caso di necessità ed urgenza, di impossibilità di preventiva autorizzazione se accede in Z.T.L. un veicolo diverso da quello autorizzato, il transito è consentito con obbligo di comunicare, entro 2 giorni lavorativi successivi, la targa del veicolo e presentare idonea documentazione giustificativa o autodichiarazione dei motivi dell'accesso in area Z.T.L.

Art. 8 Trasporto merci

Possono accedere alla Z.T.L. i mezzi preventivamente autorizzati compresi nelle categorie sotto indicate:

- a) autocarri adibiti a trasporto generi alimentari deperibili, medicinali, plasma, trasporto valori, distribuzione stampa;
- b) autocarri in uso ad agenzie di recapito e ditte di trasporto c/o terzi per facilitare la distribuzione comune delle merci.

I mezzi preventivamente autorizzati possono accedere alla Z.T.L. nei seguenti orari: dalle ore 7:00 alle ore 10:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00. Le fasce orarie possono subire variazioni a seguito di apposite delibere della Giunta Comunale.

Art. 9 Titolari di diritto di godimento su immobili

Possono inoltre accedere all'interno dell'area Z.T.L. i veicoli utilizzati dai proprietari, affittuari o possessori, a varia titolarità, di immobili ad uso abitazione, di garage, cantine, ecc. e

regolarmente fruite comprovate mediante esibizione di copia autentica dell'atto, non concessi, a qualsiasi titolo, in uso a terzi. Indipendentemente dal numero di locali che si hanno in disponibilità sarà rilasciato un solo permesso Z.T.L. Tale permesso avrà una durata corrispondente a quella del contratto di locazione, comodato o altra natura; nel caso di immobili in proprietà il permesso avrà validità quinquennale.

Art. 10 Medici e operatori sanitari

Ai medici il cui ambulatorio è ubicato nell'area Z.T.L, ai medici di famiglia ed ai pediatri di libera scelta, che hanno l'ambulatorio nel comune di Corsico è rilasciato un permesso di transito.

Ai medici e operatori sanitari nell'esercizio delle loro funzioni, ai pediatri ed alle ostetriche, nonché ai Medici Veterinari, il cui ambulatorio risulta ubicato fuori dalla Z.T.L, che hanno necessità di accedervi per "visite domiciliari urgenti", è concessa la possibilità di poter circolare nei pressi dell'abitazione del paziente esponendo, all'interno del parabrezza del veicolo, il contrassegno loro rilasciato dai rispettivi ordini professionali. In tal caso è necessario comunicare, entro 2 giorni lavorativi successivi, anche tramite mail, allegando copia di un documento di riconoscimento e della carta di circolazione del veicolo, i motivi dell'accesso in area Z.T.L.

Art. 11 Veicoli adibiti a pronto intervento

I veicoli di proprietà delle Società di gestione di servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, telefonia etc.) e loro eventuali concessionari, previo rilascio di apposita autorizzazione, possono circolare nella Z.T.L. per interventi urgenti, limitatamente alle operazioni da effettuare.

I veicoli intestati agli enti territoriali (Province, Regioni, Stato, Agenzie forestali, etc.) contrassegnati con scritta e/o simbolo di appartenenza, possono circolare e sostare, previo rilascio di permesso temporaneo, all'interno della Z.T.L.

Nei casi di cui al presente articolo, in caso di mancata preventiva autorizzazione, è necessario, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, inviare una comunicazione, entro i 2 giorni lavorativi successivi, anche tramite mail, allegando copia di un documento di riconoscimento, della carta di circolazione del veicolo e i motivi dell'accesso in area Z.T.L. o recandosi direttamente al Comando di Polizia Locale nei giorni di apertura esibendo gli stessi documenti.

Art. 12 Invalidi e portatori di handicap

I veicoli a servizio di invalidi e portatori di handicap residenti nel Comune di Corsico, muniti dell'apposito contrassegno, così come determinato dal Nuovo Codice della Strada, possono circolare nella Z.T.L. Tali veicoli su richiesta dell'interessato, devono essere registrati presso la banca dati del Comando Polizia Locale ottenendo apposita autorizzazione di transito in area Z.T.L.

Il titolare di un permesso invalidi, non residente nel comune di Corsico, che intende accedere nella Z.T.L. deve comunicare, tramite mail o recandosi direttamente al Comando Polizia Locale nei giorni di apertura, la targa del veicolo e gli estremi della carta di circolazione e del permesso invalidi.

Nel caso in cui, un veicolo non autorizzato, con a bordo una persona disabile munita di regolare contrassegno in corso di validità, sia transitato in orario di vigenza della Z.T.L senza preventiva autorizzazione, è necessario, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, inoltrare una comunicazione, entro i 2 giorni lavorativi successivi, o recandosi direttamente al Comando Polizia Locale nei giorni di apertura, o tramite la mail, allegando il

permesso invalidi, copia di un documento di riconoscimento e della carta di circolazione del veicolo.

Art. 13 Altre categorie

All'interno della Z.T.L. possono circolare senza obblighi e limitazioni i velocipedi, i veicoli con targhe militari e/o speciali (es. Forze Armate, Polizia di Stato, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, nonché le autoambulanze e, in generale, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza).

Possono altresì circolare all'interno della Zona a Traffico Limitato i veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, taxi e noleggio con conducente, i veicoli di car sharing, i veicoli delle Poste Italiane nonché delle ditte che effettuano il recapito di prodotti postali.

Possono altresì circolare:

- I veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale e degli enti pubblici per motivi di servizio, Guardia Medica, veicoli a disposizione di Istituti di Vigilanza privati o addetti alla vigilanza Ambientale, veicoli appartenenti alle Agenzie di Onoranze Funebri, con targa civile;
- I veicoli appartenenti alle ASL, alle Cooperative infermieristiche ed assistenziali, impiegati in prestazioni per conto di Enti pubblici, possono circolare limitatamente agli interventi da effettuare all'interno della Z.T.L al fine di assicurare la regolarità delle prestazioni;
- I veicoli appartenenti alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato e a quelle di promozione sociale che abbiano nel loro statuto assistenza alla persona, regolarmente iscritte ai rispettivi registri o albi regionali, che svolgono servizi di assistenza e supporto domiciliare o di accompagnamento di persone residenti o domiciliati all'interno della Z.T.L.;
- I veicoli di Funzionari religiosi che hanno il luogo di culto con sede all'interno della Z.T.L.;
- I veicoli a propulsione elettrica.

Per i veicoli appartenenti alle sopraelencate categorie, non aventi Targhe Speciali, con esclusione dei motocicli e ciclomotori a due ruote, la richiesta per il rilascio del permesso Z.T.L. deve essere rinnovata annualmente presso il Comando di Polizia Locale, allegando copia della carta di circolazione del veicolo e relativa documentazione giustificativa.

In caso di mancata preventiva autorizzazione, è necessario, al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, inviare una comunicazione, entro i 2 giorni lavorativi successivi, anche tramite la mail, allegando copia di un documento di riconoscimento, della carta di circolazione del veicolo o recandosi direttamente al Comando di Polizia Locale nei giorni di apertura esibendo gli stessi documenti.

Art. 14 Attività commerciali, professionali e/o produttive di beni e servizi

Ai Professionisti, anche in forma associata, ai titolari di attività commerciali, ai pubblici esercizi, ai circoli privati abilitati alla somministrazione di alimenti e/o bevande, alle agenzie immobiliari e, in genere, alle attività di produzione di beni e servizi, è concesso un permesso per transito, per un massimo n. 1 veicolo per ogni impresa operativa e funzionante. I permessi rilasciati per queste categorie avrà validità quinquennale.

Art. 15 Circolazione temporanea all'interno della Zona a Traffico Limitato

Hanno diritto all'ottenimento del permesso temporaneo, con validità oraria, giornaliera o mensile, per la circolazione e sosta all'interno della Z.T.L., le categorie sotto elencate:

- a) Artigiani e Ditte: agli artigiani che effettuano interventi professionali, di pronto intervento o a domicilio, opportunamente documentati, nelle zone a traffico limitato;
- b) Manifestazioni, mercati ed eventi: in occasione di manifestazioni ed iniziative regolarmente autorizzate e di svolgimento di mercati o altre attività rivolte al pubblico, possono essere rilasciati permessi temporanei limitati alle necessità organizzative. Per tali attività è concesso un permesso per un massimo n. 1 veicolo per ogni impresa operativa e funzionante. Nel caso di veicoli utilizzati per la celebrazione dei matrimoni possono essere rilasciati fino ad un massimo di n° 4 permessi;
- c) Strutture ricettive: alle strutture ricettive con sede all'interno della Z.T.L. è concesso fino ad un massimo di n. 1 permesso per la circolazione dei veicoli di proprietà o nella propria disponibilità, adibiti a trasporto persone e da utilizzare per esigenze connesse all'attività. Agli ospiti di strutture ricettive ricadenti nella Z.T.L. verrà rilasciata un permesso temporaneo per l'accesso nei pressi della struttura. Tale permesso sarà rilasciato, per la durata del soggiorno, su richiesta del titolare/gestore della struttura ricettiva previa comunicazione, al Comando di Polizia Locale, secondo le modalità previste dal presente Disciplinare, delle targhe dei veicoli da autorizzare dei clienti alloggiati presso le proprie strutture che dovranno in ogni caso risultare registrati nelle relative schede compilate ai sensi delle disposizioni in materia previste dal TULPS.

La richiesta per il rilascio del permesso Z.T.L. deve essere presentata presso il Comando di Polizia Locale, secondo le modalità di cui all'art. 19.

In caso di mancata preventiva autorizzazione è necessario, per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, inviare una comunicazione, entro i 2 giorni lavorativi successivi, anche tramite la mail, allegando copia di un documento di riconoscimento e della carta di circolazione del veicolo o recarsi direttamente al Comando di Polizia Locale nei giorni di apertura per esibire tali documenti.

Art. 16 **Circostanze di necessità**

Il Comando di Polizia Locale, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata indicata e motivata nella domanda, anche per richieste eventualmente non contemplate nel presente Disciplinare.

Art. 17 **Richiesta del permesso**

La richiesta per il rilascio del permesso Z.T.L. deve essere presentata presso il Comando di Polizia Locale, come previsto dall'art. 19.

Per le richieste di permessi giornalieri e/o temporanei è possibile fare la richiesta anche tramite e-mail allegando copia di un documento di riconoscimento e della carta di circolazione del veicolo.

Art. 18 **Validità dei permessi**

Tutti i permessi hanno una durata massima prevista nei vari articoli del presente disciplinare.

Per le richieste di rinnovo del permesso, alla scadenza dovrà essere ripresentata identica documentazione prevista per il primo rilascio.

I permessi non rinnovati sono privi di validità. Le targhe dei veicoli inserite nei permessi non validi verranno immediatamente cancellate dalla lista dei veicoli autorizzati a cura del Comando di Polizia Locale.

Le istanze prodotte per le richieste di permessi, incomplete della documentazione prevista, possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla comunicazione che l'Ufficio ne dà agli interessati; trascorso infruttuosamente tale termine, la pratica viene archiviata.

I permessi temporanei potranno essere rilasciati con validità a ore, giorni.

Il Comando di Polizia Locale potrà verificare, nel corso dell'anno e ogni qualvolta se ne renda necessario, le condizioni che hanno dato titolo al rilascio dei permessi e nel caso di insussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, procedere alla revoca dandone comunicazione all'interessato, valutando la necessità di applicare le sanzioni previste dal presente Disciplinare e dalla normativa vigente.

Art. 19

Procedure per il rilascio di permessi per la circolazione

Per l'ottenimento del permesso per la circolazione all'interno della Z.T.L, con validità superiore ad un giorno, l'interessato deve presentare al Comando di Polizia Locale apposita domanda in bollo, contenente:

- Dati anagrafici del richiedente;
- Generalità del proprietario o dell'utilizzatore del veicolo;
- Indicazione della ragione sociale e della sede della Ditta;
- Tipo e targa del veicolo;
- Copia integrale della carta di circolazione del veicolo;
- Copia integrale di un documento d'identità valido;
- Allegati che documentano il diritto al rilascio del permesso nei casi previsti dal presente Disciplinare (es. Titolo di godimento del bene).

Per l'ottenimento del permesso temporaneo deve essere indicato il periodo a cui si riferisce.

Sono esenti dalla disciplina sul bollo:

1. le domande presentate da persone con ridotta capacità motoria o con patologia che non consente l'autonoma deambulazione in modalità permanente e le domande presentate da soggetti i cui veicoli sono destinati al trasporto della medesima categoria di utenti e/o da persone invalide;
2. le domande per il rilascio del permesso temporaneo;

L'Ufficio preposto al rilascio dei permessi fornisce direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal presente Disciplinare.

In caso di sostituzione del veicolo autorizzato con un nuovo veicolo di proprietà è necessario che l'interessato richieda l'aggiornamento del proprio permesso con inserimento della nuova targa.

In caso di smarrimento o distruzione del permesso, il duplicato potrà essere rilasciato dagli stessi Uffici solo previa dichiarazione sostitutiva di notorietà del richiedente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la predetta circostanza.

Art. 20

Norma transitoria - Revisione permessi ordinari già rilasciati

I titolari di un permesso di accesso alla Z.T.L. del Centro Storico in corso di validità, dovranno riconsegnare il vecchio permesso e richiedere al Comando di Polizia Locale nuovo titolo autorizzativo.

Art. 21

Varchi elettronici

Il sistema dei varchi elettronici è dotato di telecamere che riprendono le targhe dei veicoli che entrano nella Zona a Traffico Limitato e trasmettono i dati a una centrale in grado di rilevare le targhe dei veicoli autorizzati all'accesso con relativo permesso (ogni telecamera elabora i dati e comunica al server solo i dati dei veicoli da sanzionare o da verificare per lettura incerta), anche a carattere temporaneo, in quanto già accreditati con relativo inserimento in una banca dati.

I Varchi elettronici sono composti da:

- a) telecamera che rileva il passaggio dei veicoli;
- b) collegamento ad un elaboratore per la comparazione della targa con le liste delle targhe dei veicoli autorizzati.

L'accreditamento delle targhe dei veicoli riportate nelle autorizzazioni valide è disposto dalla Polizia Locale.

I veicoli che transitano nella Zona a Traffico Limitato senza autorizzazione, vengono automaticamente rilevati secondo le modalità di cui sopra ai fini del successivo procedimento sanzionatorio previsto dalle norme del Codice della Strada.

Il personale incaricato della Polizia Locale svolge le seguenti attività:

- a) conferma i dati o procede ad ulteriori accertamenti individuando eventuali targhe speciali (forze di polizia, forze armate, vigili del fuoco, ecc.) o veicoli autorizzati ai sensi del presente Disciplinare e non ancora inseriti nella banca dati dei veicoli accreditati;
- b) verifica l'eventuale documentazione (autorizzazioni temporanee, veicoli al servizio dei disabili, ecc.);
- c) gestisce il procedimento sanzionatorio secondo le norme del Codice della Strada per l'irrogazione delle sanzioni.

Art. 22 Sanzioni

L'utilizzo del permesso implica l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente Disciplinare e non costituisce deroga alle disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento attuativo o di Ordinanze disciplinanti la circolazione e la sosta.

Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, l'uso in modo improprio, o senza averne titolo, o con validità scaduta, di contrassegni e/o di permessi di cui al presente Disciplinare, incorrerà nelle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, ovvero si troverà nelle condizioni di colui che circoli all'interno delle Z.T.L. sprovvisto dell'apposito contrassegno/permesso. Gli stessi verranno immediatamente ritirati dagli Agenti preposti al controllo e trasmessi al competente Ufficio che provvederà alla revoca dei permessi ritirati.

I permessi ritirati in quanto scaduti verranno rinnovati ove ne permangono i requisiti, previa istanza dell'interessato.

Il permesso di transito è altresì revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati in fase di richiesta o se questi non corrispondano a verità.

Il permesso di transito rilasciato ai residenti è revocato all'atto del trasferimento di residenza al di fuori delle vie rientranti nell'area Z.T.L. Gli interessati sono obbligati a comunicare l'avvenuto trasferimento al Comando di Polizia Locale.

Il permesso di transito rilasciato ai proprietari di immobili ad uso abitazione, non residenti anagrafici, è revocato qualora venga accertato il trasferimento di proprietà, nonché la cessione dell'uso a terzi.

Art. 23 Abrogazioni

Sono abrogate le precedenti disposizioni che regolano il transito e la sosta all'interno dell'area Z.T.L.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente Disciplinare per il funzionamento della ZTL, entrerà in vigore successivamente all'apposizione della relativa segnaletica stradale e all'attivazione dei varchi elettronici, mediante il "Sistema Automatico di Controllo" omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

ritenuto a tal proposito necessario prevedere un periodo transitorio per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, al fine di consentire ai cittadini che dovranno acquisire i permessi di accesso alla ZTL di svolgere i necessari adempimenti amministrativi ed al Comando di Polizia Locale, incaricato della gestione dei varchi elettronici e del rilascio dei titoli autorizzativi, di organizzare e svolgere con efficacia le attività finalizzate all'informazione degli utenti.

Per ragioni di pubblica necessità e/o utilità, il Comando di Polizia Locale, in deroga alle disposizioni del presente Disciplinare, potrà sospendere temporaneamente la Z.T.L.



CITTA' DI CORSICO

DISCIPLINARE ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore Interessato.

Visto con parere FAVOREVOLE.

Il presente parere di regolarità tecnica si intende rilasciato anche in relazione alla correttezza dell'azione amministrativa ex art.147-bis TUEL come disposto dall'art.3 co.1 lettera d) Legge n.213/2012 poiché la lettura combinata dall'art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL dispone che il contenuto del parere di regolarità tecnica, non si limiti a verificare l'attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involga l'insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole, sia tecniche, di un determinato settore, sia quelle generali in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore.

Corsico li, 19/02/2024

Sottoscritto dal Dirigente
POLIZIA LOCALE
(ROMAGNUOLO FILOMENA)
con firma digitale



**CITTA'
DI CORSICO**

DISCIPLINARE ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO

Sulla presente proposta di deliberazione n. 612/2024, non si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. **PARERE** di regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta riflessi diretti ed indiretti sul bilancio e patrimonio dell'ente.

Corsico, li 19/02/2024

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanziario
(ZENDRA ERMANNO)
con firma digitale